



REFERATO TECNICO

(art. 34, L.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: "Modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, così come modificata dalla L.R. n. 10/2009 e s.m.i.,
- Normativa regionale sulle acque minerali e termali: Diritto annuo da corrispondere per l'attività di coltivazione (art.22 L.R.44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art.28 L.R. 30 Aprile 2009 n.10 "

Breve descrizione del contenuto della proposta di legge (ambito applicativo e finalità):

La materia delle acque minerali e termali, di competenza legislativa esclusiva regionale, disciplinata in Puglia dalla L.R. del 28 maggio 1975 n. 44 s.m.i., necessita di un'urgente revisione, in quanto l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è susseguita negli anni a livello sia nazionale che comunitario, in particolare si cita la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Bolkestein"), ha generato dubbi interpretativi e contenziosi (Regione Puglia c/o Comune di Santa Cesarea Terme - Sentenza del Consiglio di Stato n. 873 del 13/2/2013).

Nelle more che si provveda ad una complessiva rivisitazione della legge regionale in materia, si ritiene necessario proporre una modifica normativa alla L.R. n. 44/75, in conformità a quanto anche evidenziato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n° 65 del 2001, che ha sancito la possibilità per le Regioni di prevedere l'applicazione di canoni commisurati non solo all'estensione dell'area in concessione, ex art. 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i., ma all'effettivo beneficio ricavabile dal concessionario, ovvero alla quantità di acqua utilizzata o emunta.

Tale principio è stato confermato, altresì, dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte che, nella relazione annuale del 2006, auspica che "la gestione del patrimonio, in riferimento a quello delle acque minerali, sia una "gestione improntata a criteri di concorrenzialità e, quindi, di maggior profitto per gli enti gestori".

Attualmente l'art. 22 della L.R. n. 44/75 prevede che il diritto annuo che il concessionario deve corrispondere alla Regione sia calcolato dagli esercenti mediante l'applicazione del solo criterio superficario. L'applicazione del suddetto criterio, tuttavia, può comportare entrate economiche per la Regione non commisurate al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica.

Al fine di assicurare, pertanto, la salvaguardia del principio della concorrenza a vantaggio del consumatore, nonché permettere una maggiore valorizzazione dell'uso della risorsa idrica, intesa come Bene "esauribile", con conseguenti maggiori introiti nelle casse della Regione, si ritiene necessario proporre la modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, introducendo oltre al già presente criterio superficario il criterio commisurato al quantitativo di acqua emunta.





Ferma restando l'autonomia e la valutazione delle diverse realtà territoriali regionali, già nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006 venivano indicate le seguenti linee di indirizzo ed orientamento che si auspicava ciascuna Regione applicasse nella definizione del canone:

- da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;
- da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto;
- canone superficario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa."

Nell'articolo di legge seguente si è ritenuto necessario, oltre che introdurre il criterio commisurato alla quantità di acqua emunta, adeguare gli importi dei canoni a quelli riportati nelle richiamate linee di indirizzo ed applicati in quasi tutte le Regioni italiane, come emerge dalla scheda riepilogativa "Canoni unitari e gettito annuo" presente del "Documento di sintesi del monitoraggio di attuazione del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006" - Dicembre 2015.

Gli importi proposti sono riportati di seguito:

- 40 euro per ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa;
- 2,50 euro ogni mille litri o frazione di acqua imbottigliata;
- 2,00 euro ogni mille litri o frazione di acqua emunta.

Con le seguenti riduzioni

- 30% per i quantitativi imbottigliati in vetro;
- 20% per i quantitativi imbottigliati in contenitori ecosostenibili (R-PET e PLA);
- 15% se in possesso di idonee certificazioni ambientali.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata:

Trattasi di spesa corrente

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Sulla base dei criteri per il calcolo della nuova tariffa sulle acque minerali e termali, previsti nella modifica di legge e dei dati statistici raccolti, nel corso degli anni, dal Servizio Attività Estrattive è possibile prevedere in via approssimata un maggiore introito sul capite di entrata di bilancio autonomo collegato con tale tassa /tariffa (capitolo 3061150 – Titolo 3 Tipologia 100, PdCF : 3.01.03.01.000) di 500.000 €. A tale capitolo di entrata sono collegati i capitoli di spesa 241025 – 241026 – 241027-241028 – 241029 tutti appartenenti alla missione 14, programma 1, titolo 1 a cui vanno a confluire parte degli introiti del capitolo di entrata di cui sopra. Tali capitoli sono stati





7,

costituiti per gli scopi previsti dall'art.22 della L.R. 19/2010 e sono a disposizione della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche

Con il presente provvedimento legislativo si propone di incrementare di € 100.000,00 gli stanziamenti di spesa, per gli scopi previsti dalla legge n°19/2010 nel modo seguente:

- € 100.000 sulla missione 14, programma 01, titolo 1

La copertura finanziaria di tale incremento di spesa, come detto, deriva dai maggiori introiti derivanti dalla tariffa sulle acque minerali e termali.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa – onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Missione _____, programma _____ titolo _____;

importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo 3, tipologia 100, importo 500.000 €;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente**", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:**





84

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Maggiore spesa 100.000 € come di seguito riportato:

- € 100.000 sulla missione 14, programma 01, titolo 1

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Maggiore spesa 100.000 € come di seguito riportato:

- € 100.000 sulla missione 14, programma 01, titolo 1

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 31 Luglio 2017

**Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche**

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

P.O. Giuseppina Pace

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li 14/8/2017

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Ragioneria
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione

